

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Revisione n. 0 del 25/07/2020



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana
Via Toscana, 12 – 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina le norme relative alle funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito anche “*Collegio*”) dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV (di seguito anche “*CRI*” o “*Associazione*”), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
- 1.2 Il Collegio è organo sociale dell’Associazione ai sensi dell’art. 31.4, lett. f) dello Statuto CRI.

2. FUNZIONI

- 2.1 Per le funzioni del Collegio si rinvia a quanto previsto dall’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 e dall’art. 35-*bis*, comma 2 dello Statuto CRI.
- 2.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione. In particolare, il Collegio: a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; b) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture relative alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale; c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili; d) effettua verifiche di cassa e sull’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.
- 2.3 A tal fine, il Collegio dei revisori è tenuto a:
- a. attestare la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio di esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
 - b. attestare l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio;
 - c. attestare la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
 - d. attestare l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
 - e. effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l’equilibrio;
 - f. esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio indicando espressamente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. Esprime



anche un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

- 2.4 Il Collegio dei Revisori, nei termini previsti per l'approvazione, redige le proprie relazioni formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo - contabile della gestione.
- 2.5 La proposta o meno di approvazione del bilancio da parte del Collegio dei Revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se l'atto è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.
- 2.6 I componenti del Collegio dei Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Assemblea Nazionale e dell'Organo di Controllo, previo invito.

3. COMPOSIZIONE, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E DURATA IN CARICA

- 3.1 Con riferimento alla composizione del Collegio dei Revisori si rinvia a quanto previsto dall'art. 35-*bis*, comma 1, dello Statuto CRI.
- 3.2 La revoca e la decadenza di uno dei componenti del Collegio dei Revisori avviene attraverso provvedimento di sostituzione, rispettivamente dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale Direttivo o del Presidente Nazionale a seconda della modalità di nomina, o su richiesta del medesimo per dimissioni volontarie e/o sulla base dell'esistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge e/o dal presente regolamento. In quest'ultimo caso il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
- 3.3 Ai fini di garantirne l'indipendenza e l'imparzialità, alla nomina, alla decadenza ed all'attività dei componenti del Collegio dei revisori si applicano le norme previste in materia per le società per azioni di cui all'art. 2382 ed art. 2399 e seguenti del codice civile, che disciplinano l'eleggibilità.
- 3.4 Oltre a quanto precede costituisce causa d'incompatibilità, per pregiudizio alla condizione d'indipendenza, con la carica di componente del Collegio dei Revisori l'essere lavoratori subordinati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.
- 3.5 Con riferimento alla durata in carica del Collegio dei Revisori si rinvia all'art. 35-*bis*, comma 3, dello Statuto CRI.

4. IL PRESIDENTE

- 4.1 Il Presidente rappresenta il Collegio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori.
- 4.2 Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

5. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO



- 5.1 Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono tuttavia procedere anche individualmente, su delega del Collegio, ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio e previa comunicazione al Presidente.
- 5.2 I controlli ed i riscontri sono eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione dell'Associazione e presso tutte le strutture dell'Associazione dotate di autonomia contabile, organizzativa, amministrativa o gestionale.
- 5.3 Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
- 5.4 Le riunioni del Collegio possono tenersi anche in videoconferenza.
- 5.5 Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori è necessaria la presenza di almeno due dei tre componenti effettivi, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 5.6 Il componente dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.
- 5.7 La convocazione è disposta dal Presidente del Collegio a mezzo avviso trasmesso con modalità telematiche almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente:
- l'indicazione della sede dei lavori;
 - il giorno e l'ora della seduta;
 - l'ordine del giorno, con l'indicazione degli eventuali atti o documenti quando necessario in caso di verifiche e/o controlli mirati che necessitano di una preventiva raccolta di dati e documenti da parte degli uffici preposti.
- 5.8 L'avviso è indirizzato ai componenti del Collegio, al Presidente Nazionale, al Segretariato Generale e ai componenti dell'Associazione di cui all'art. 7.1 ed è trasmesso per conoscenza al Magistrato delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della l. n. 259/1958.

6. VERBALIZZAZIONE

- 6.1 Per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
- 6.2 Il verbale deve indicare: a. il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione e la precisazione se si svolge in videoconferenza; b. l'ordine del giorno; c. l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione; d. il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata; e. la qualifica di chi presiede; f. l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante; g. il riassunto delle discussioni; h. la firma del Presidente, dei componenti del Collegio e del Segretario verbalizzante.
- 6.3 Qualora un componente, o il Magistrato delegato al controllo che assiste alle sedute, richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà



essere prontamente consegnato al Segretario.

- 6.4 La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Presidente e con l'assenso del Magistrato delegato al controllo. La registrazione ha mero valore di ausilio per l'attività di verbalizzazione. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
- 6.5 Il verbale è trasmesso, per opportuna visione, al Magistrato delegato al controllo prima dell'approvazione.
- 6.6 Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva a quella alla quale si riferisce ed è conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio medesimo e detenuto a cura del Presidente del Collegio.

7. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO

- 7.1 Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture logistiche e strumentali dell'Associazione che garantiscono il supporto alle tecnico amministrative attività del Collegio.
- 7.2 I documenti e gli atti sui quali il Collegio dei revisori esprime il proprio parere o comunque quelli che sono oggetto dell'ordine del giorno sono inviati, salvo condizioni d'impossibilità e/o di urgenza, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta.
- 7.3 Le strutture dell'Associazione di cui al comma 1 partecipano alle riunioni del Collegio con funzioni di supporto e provvedono alla stesura della bozza del verbale delle sedute, curando la trasmissione della copia al Collegio dei Revisori.

8. NORME TRANSITORIE E FINALI

- 8.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale di approvazione dello stesso.
- 8.2 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.
- 8.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e allo Statuto CRI.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	25 luglio 2020	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>